

IVA: CANCELLAZIONI DAL VIES

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che sta per inviare circa 60 mila **comunicazioni di cancellazione** dal VIES ad altrettanti soggetti IVA, che non hanno presentato modelli INTRA dal primo trimestre 2015. Come noto, l'iscrizione al VIES è requisito **indispensabile** per poter compiere **operazioni intracomunitarie**. La cancellazione avrà efficacia 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il soggetto che riceve tale comunicazione, qualora sia interessato a mantenere l'iscrizione al VIES, può **opporvi** alla cancellazione, **forndo** all'Agenzia la **documentazione** di eventuali operazioni <intraUE> effettuate, o in corso, o che intende effettuare. In ogni caso, la cancellazione dal VIES non pregiudica la possibilità di **richiedere successivamente** una nuova iscrizione.

SOMME ISCRITTE A RUOLO:

RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE

I soggetti **decaduti** nel periodo 16.10.2015 - 1.7.2016 dalla **rateazione** delle somme iscritte a ruolo, dovute a seguito di **adesione all'accertamento**, al <PVC>, all'**invito a comparire** o di **acquiescenza**, possono richiedere una **nuova rateazione**. A tal fine è necessario presentare all'Ufficio un'apposita **istanza entro il 20.10.2016** e procedere al versamento della **rata iniziale entro 60 giorni** dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della richiesta. Ulteriori particolari sull'argomento sono forniti dall'Agenzia nella **circolare n. 41/E del 3.10.2016**, che ha tra l'altro precisato che sono **escluse dal provvedimento** le rateazioni decadute dalla speciale procedura prevista dalla legge n. 208/2015.

IMMOBILI ABITATIVI: DETRAZIONE IRPEF PER L'ACQUISTO

Considerata la **scadenza del 31 dicembre**, ricordiamo che la <finanziaria 2016> (Legge n. 208/2015) ha introdotto una nuova **detrazione IRPEF, commisurata all'IVA pagata** per l'acquisto di unità immobiliari **residenziali, cedute da imprese costruttrici** (o che le hanno **ristrutturate**) a **privati**. Oltre alla già citata scadenza, entro cui (salvo proroga) dovranno essere **acquistati** gli immobili e pagata l'IVA, le principali caratteristiche

del provvedimento sono le seguenti: - l'agevolazione spetta nella misura del **50% dell'IVA pagata**; - la detrazione va ripartita in **10 quote annuali** di pari importo; - l'agevolazione spetta **anche** per l'IVA relativa all'acquisto **contestuale delle pertinenze**; - le unità immobiliari devono appartenere alla **classe energetica <A> o **; - l'agevolazione è **cumulabile** con la detrazione 50%, nel limite di 96 mila euro, per l'**acquisto di immobili ristrutturati** (ovviamente, l'IVA non concorrerà all'importo agevolabile); - non è agevolabile l'IVA relativa ad eventuali **acconti, corrisposti prima dell'1.1.2016**. Ulteriori chiarimenti si trovano nella **circolare** dell'Agenzia n. **20/E del 18.5.2016**.

FUSIONE: RIPORTO DELLE PERDITE E DEGLI INTERESSI PASSIVI

Nelle operazioni di **fusione**, il riporto delle **perdite** fiscali non utilizzate e delle eccedenze di **interessi passivi** non dedotti è condizionato al possesso dei requisiti di **<vitalità>** ed all'entità del **patrimonio netto** contabile delle società partecipanti, previsti dall'art. 172, comma VII, del TUIR. Qualora non siano rispettati i parametri ivi previsti, c'è la possibilità di **<opporvi>** alla norma **<antielusiva>**, mediante la presentazione di un'istanza di **interpello <disapplicativo>**, ai sensi dell'art. 11, comma II, della Legge n. 212/2000. Nel caso di specie, qualora tale interpello non sia presentato (pur mancando i requisiti di **<vitalità>** e di patrimonio), e siano recuperate le perdite e dedotti gli interessi passivi, si incorre nelle **sanzioni da 2 mila a 21 mila euro**, che raddoppiano qualora l'Amministrazione finanziaria non conceda la disapplicazione della norma antielusiva. La stessa Agenzia delle Entrate, nella **circolare n. 9/E/2016** afferma la **possibilità** per il **contribuente**, pur in mancanza di interpello, **<di fornire la dimostrazione della spettanza della disapplicazione anche nelle successive fasi dell'accertamento amministrativo e del contenzioso>**. Circostanza che si verifica anche in ipotesi di rigetto dell'interpello da parte dell'Agenzia. Decisivo, sia in sede di interpello, sia in sede contenziosa, è poter dimostrare l'esistenza di **<valide ragioni economiche>** che hanno indotto al com-

pimento dell'operazione straordinaria (fusione).

ACQUISTI IN SOSPENSIONE IVA: NOVITA' DALLA CASSAZIONE

Secondo la Suprema corte (sentenza n. 7504 del 15.4.2016), la possibilità di **acquistare in sospensione IVA** (art. 8, II comma, D.P.R. n. 633/1972), da parte degli **<esportatori abituali>**, esiste anche per gli **appalti** per la **costruzione di beni immobili**. Come noto, le norme vigenti **escludono** dal beneficio gli acquisti di **immobili e di terreni fabbricabili**. Secondo la Cassazione, tuttavia, anche tenendo conto della qualificazione delle operazioni da parte delle autorità comunitarie, vi sarebbe differenza tra l'acquisto di beni immobili (**<cessione di beni>**) e l'appalto per la costruzione di beni immobili (che rientrerebbe tra le **<prestazioni di servizi>**); per quest'ultima tipologia di operazioni non vi sarebbero ostacoli all'**<acquisto in sospensione>**. Anche per i canoni di **leasing immobiliare**, la Cassazione ha più volte affermato la possibilità di **<acquisto in sospensione>** IVA (la più recente, sentenza n. 23329/2013). Abbiamo riportato questa informativa esclusivamente per **<dovere di cronaca>**, ma, prima di applicarne il contenuto, è senz'altro opportuno **attendere** il recepimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

IVA: RIMEDIO AL MANCATO RICEVIMENTO DELLA FATTURA

In caso di **mancato ricevimento della fattura** o di ricevimento di fattura **irregolare**, il cessionario/committente è tenuto, dalla normativa IVA, ad una prassi determinata, per non incorrere in sanzioni. Nel primo caso, trascorsi **4 mesi** dal compimento dell'operazione, il **cessionario/committente deve**: - emettere **autofattura** in duplice copia (con i dati di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972); - se si tratta di operazione imponible, **versare l'imposta** con modello <F24> (codice tributo 9399 - regolarizzazione di operazioni soggette ad IVA in caso di mancata o irregolare fatturazione); - **presentare l'autofattura**, unitamente a copia del versamento, all'**Ufficio competente** (cui fa capo il cessionario/committente). Dopo la regolarizzazione, l'Uffi-

cio restituirà al contribuente un esemplare dell'autofattura vistata, che questi **registrerà** nel registro acquisti, detraendo l'imposta. Nel caso in cui il cessionario/committente avesse già **pagato** al fornitore/commissionario l'importo dell'**intera fattura**, il primo tenterà di farsi **restituire** l'imposta. Nell'ipotesi di ricevimento di **fattura irregolare**, la prassi di cui sopra (col versamento della maggiore imposta) va eseguita **entro 30 giorni dal ricevimento** del documento. L'omessa regolarizzazione nei termini indicati, sia per mancata emissione della fattura, sia per emissione di fattura irregolare, è **sanzionata** con una somma pari al **100%** dell'imposta evasa, con un **minimo di 258 euro** (art. 6 del D. Lgs. n. 471/1997). Il minimo della sanzione è applicabile anche nel caso di mancata regolarizzazione di **fattura non soggetta ad IVA**; è quindi consigliabile provvedere alla regolarizzazione anche in quest'ultimo caso. E' comunque prevista la possibilità del **<ravvedimento operoso>**. Da parte dell'Ufficio vi sarà **recupero dell'imposta solo** a carico del **cedente/commissionario** (circolare n. 23/E/1999, punto 2.7).

SPESE INCREMENTATIVE E MANUTENZIONI

Una recente sentenza della Cassazione (n. 7885 del 20.4.2016) ci offre importanti conferme riguardo alla **discrezionalità (fiscale)** nel trattamento delle spese di **manutenzione/spese incrementative**, relative ai cespiti ammortizzabili. L'art. 102, comma VI, del TUIR, secondo l'interpretazione della Cassazione (ma anche secondo quanto abbiamo sempre considerato), consente al contribuente, per le spese di **<manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione>** facoltà di scelta tra la **capitalizzazione** e la **deduzione immediata** (nei limiti previsti dallo stesso comma). Il vincolo a tale scelta è invece di natura **contabile**, in quanto il documento OIC n. 16 consente la **capitalizzazione** delle spese di cui sopra, **solamente in presenza** di un **<incremento significativo e misurabile di produttività** ovvero comportino un **allungamento della vita utile** del bene. Per le società soggette a revisione

legale dei conti è quindi opportuno acquisire in merito, per tempo, il **parere** dell'organo di controllo.

AMMINISTRATORI E SINDACI: VERIFICHE BILANCI PRECEDENTI

Con due sentenze, una recente (31.3.2016 n. 12933), una un po' meno (8.2.2005 n. 2538), la Cassazione afferma la **responsabilità di amministratori e sindaci**, che non hanno controllato il **bilancio** approvato **antecedentemente** al loro **insediamento**, che recava **<irregolarità>** o **<falsità>**. Gli effetti di tali **<vizi>**, ovviamente, **permanevano** nei bilanci degli esercizi successivi. In questo caso, secondo le citate sentenze, amministratori e sindaci hanno l'onere di agire per fare dichiarare la **nullità del bilancio** approvato anteriormente al loro insediamento, ai sensi dell'art. 2379 del Codice civile. Anche le **norme di comportamento del Collegio sindacale** nelle società non quotate, approvate dal **Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti** nel settembre 2015 sono in linea con tali sentenze.


NUOVE NORME PER I VOUCHER

E' in vigore dall'8 ottobre scorso il D. Lgs. n. 185/2016, che prevede **nuove disposizioni** per l'utilizzo dei **<voucher>** (modalità di remunerazione delle **prestazioni lavorative <accessorie>**). Gli imprenditori, che si avvalgono di tale forma di collaborazione, dovranno inviare, **almeno 60 minuti prima dell'inizio** di ciascuna prestazione, apposita comunicazione, tramite **<sms>** (al numero 339-99.42.256), o messaggio **posta elettronica** (intermittenti@pec.lavoro.gov.it), all'Ispettorato nazionale del lavoro. Chi non rispetta quest'obbligo, si espone ad una **sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro**, moltiplicata **per ciascun lavoratore** per cui è stata omessa la comunicazione. **L'obbligo** di cui sopra **non si applica** per gli enti pubblici, le attività non commerciali, le famiglie ed il lavoro domestico. Gli **imprenditori agricoli** dovranno osservare termini diversi. La **comunicazione telematica** avrà il seguente **contenuto**: i dati anagrafici od il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.

MERCATO FINANZIARIO

| | 13/10/16 | 06/10/16 |
|----------------------|----------|----------|
| EURIBOR | | |
| 3 mesi | -0,32 | -0,31 |
| 6 mesi | -0,21 | -0,21 |
| 1 anno | -0,07 | -0,07 |
| CAMBI | | |
| Euro - USD | 1,1038 | 1,1185 |
| Euro - yen | 114,49 | 116,00 |
| SPREAD | | |
| Btp vs BUND 10 years | 140,3 | 141,6 |

ANDAMENTO SPREAD



Alcuni nostri servizi:

- RATING
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.